

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Federico Vecchio **Presidente f.f.**, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi **Componenti**; assistito per la segreteria dalla Sig.ra Adele Nunnari e dal Sig. Nicola Terra, si è riunito il 14 luglio 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(241) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANNI PARIS (Presidente della Società SSD Avezzano Calcio), NICCOLÒ MINUTOLO, MATTEO ESPOSITO (calciatori), ALESSANDRO TORELLI, IVAN JACOBUCCI, DANILO BATTISTA, WALLI BALDUCCI, CORRADO DE ANGELIS (Dirigenti della Società SSD Avezzano Calcio), Società USD AVEZZANO CALCIO - (nota n. 12721/830 pf15-16/AA/ac del 10.05.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 10 maggio 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) l'Avv. Gianni Paris, nella qualità di Presidente della Società Avezzano Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS, 39 delle NOIF, 40 comma 3 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Minutolo Niccolò ed Esposito Matteo e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo degli stessi, il Minutolo Niccolò per 14 gare ed Esposito Matteo per 1 gara ed altre due in distinta come assistente arbitrale del Campionato Giovanissimi; in particolare il giocatore Minutolo Niccolò non essendo residente nella regione Abruzzo non tesserabile per la Società; 2) il calciatore Minutolo Niccolò, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 del CGS, in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS, 39 delle NOIF per avere disputato 14 gare ufficiali del Campionato giovanissimi nelle fila della Società SSD Avezzano Calcio e precisamente: Amiternina – Avezzano del 18.10.2015; Avezzano – Marsica Calcio del 26.10.2015; ASD Pescara – Avezzano del 1.11.2015; Avezzano – Caldora Pescara del 9.11.2015; Alba Adriatica – Avezzano del 15.11.2015; Avezzano – Celano del 23.11.2015, Avezzano – Delfino Flacco del 29.11.2015; Avezzano – Pineto del 14.12.2015; Cedas Olympia – Avezzano del 20.12.2015; S. Omero – Avezzano del 3.1.2016; Avezzano Caldora dell'11.1.2016; Roseto – Avezzano del 17.1.2016; Avezzano – Celano del 31.1.2016 e Delfino Flacco – Avezzano del 6.2.2016 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; 3) il calciatore Esposito Matteo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 del CGS, in relazione agli

artt.10, comma 2, del CGS, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per aver disputato la gara del campionato giovanissimi Avezzano – Pineto del 14.12.2015 nelle fila della SSD Avezzano senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa, venendo poi inserito in altre due distinte di gara, nella prima come assistente arbitrale (Roseto – Avezzano del 17.1.2016) e nella seconda, del 1.2.2016, gara a cui non ha preso parte perché depennato prima dell'inizio; 4) il Sig. Torelli Alessandro, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della SSD Avezzano, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per avere egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della medesima Società in occasione delle gare del campionato giovanissimi Avezzano – Marsica Calcio del 26.10.2015, Alba Adriatica – Avezzano del 15.11.2015, Avezzano – Celano del 23.11.2015, Avezzano – Delfino Flacco del 7.12.2015, Avezzano – Pineto del 14.12.2015, Avezzano – Caldora Calcio dell'11.1.2016 e Roseto Calcio – Avezzano del 17.1.2016, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Minutolo Niccolò, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle 7 gare di cui sopra, nonché per l'utilizzo del giocatore Esposito Matteo nella gara Roseto Calcio – Avezzano del 17.1.2016 come assistente arbitrale; 5) il Signor Jacobucci Ivan, nella qualità di dirigente della SSD Avezzano, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per avere egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della stessa Società in occasione della gara Delfino Flacco – Avezzano del 6.2.2016 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, perché non tesserato, il giocatore Minutolo Niccolò e sottoscrivendo la distinta ufficiale di gara con attestazione di regolare tesseramento, disponendo inoltre l'inserimento nella lista arbitrale del giocatore Esposito Matteo come assistente arbitrale, pur essendo quest'ultimo in posizione irregolare, in quanto non tesserato; 6) il Signor Battista Danilo, nella qualità di dirigente della SSD Avezzano, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per avere egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della medesima Società in occasione della gara Avezzano – Caldora Pescara Calcio del 9.11.2015 del campionato giovanissimi in cui è stato impiegato in posizione irregolare, poiché non tesserato, il calciatore Minutolo Niccolò, sottoscrivendo la relativa distinta di gara con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara suddetta; 7) il Signor Balducci Walli, nella qualità di dirigente della SSD Avezzano, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.IF., per avere egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della medesima Società in occasione della gara Ceda Olympia – Avezzano del 20.12.2015 del campionato giovanissimi in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Minutolo Niccolò, sottoscrivendo la distinta ufficiale della gara con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consentendo in tal modo che il medesimo partecipasse alla gara suddetta; 8) il Signor De Angelis Corrado, nella qualità di dirigente della SSD Avezzano, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt.

61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per avere egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della stessa Società in occasione della gara Amiternina – Avezzano del 18.10.2015 del campionato giovanissimi in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Minutolo Niccolò, sottoscrivendo la relativa distinta di gara con attestazione di regolare tesseramento del calciatore medesimo, consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara; 9) la SSD Avezzano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dall'Avv. Paris Gianni (Presidente), dai giocatori Minutolo Niccolò ed Esposito Matteo, e dai dirigenti Torelli Alessandro, Jacobucci Ivan, Battista Danilo, Balducci Walli e De Angelis Corrado, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del CGS

Nei termini consentiti dalla normativa federale nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla del 14.7.2016 riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria della responsabilità disciplinare dei deferiti con conseguente irrogazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) all'Avv. Paris Gianni, nella qualità di Presidente della SSD Avezzano Calcio l'inibizione per anni uno e mesi sei; b) al Sig. Minutolo Niccolò la squalifica per sei giornate; c) al Sig. Esposito Matteo la squalifica per una giornata; d) al Sig. Torelli Alessandro, dirigente della SSD Avezzano Calcio, l'inibizione per anni uno e) al Sig. Jacobucci Ivan, dirigente della SSD Avezzano Calcio, l'inibizione per mesi tre; f) al Sig. Battista Danilo, dirigente della SSD Avezzano Calcio, l'inibizione per mesi tre; g) al Sig. Balducci Walli, dirigente della SSD Avezzano Calcio, l'inibizione per mesi tre; h) al Sig. De Angelis Corrado, dirigente della SSD Avezzano Calcio, l'inibizione per mesi tre; i) alla SSD Avezzano Calcio, la penalizzazione di nove punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017 nel campionato di competenza, ovvero nella categoria giovanissimi, oltre euro 800 di ammenda.

Motivi della decisione

Il deferimento in oggetto è fondato e pertanto merita di essere accolto.

L'attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito della segnalazione del Comitato Regionale Abruzzo del 23 febbraio 2016 con la quale si comunicava la circostanza secondo la quale il calciatore Minutolo Niccolò aveva partecipato in difetto di tesseramento a n. 14 gare della SSD Avezzano Calcio del campionato giovanissimi dal 18 ottobre 2015 al 6 febbraio 2016 (gare meglio identificate nella parte che precede), non essendo peraltro lo stesso residente in Abruzzo, e che il calciatore Esposito Matteo, tesserato per la predetta Società abruzzese dal 18 gennaio 2016, aveva partecipato in maniera irregolare, in quanto non tesserato, ad una gara del 14 gennaio 2015, oltre ad essere stato inserito nella distinta di gara del 17 gennaio 2016 ed in quella del 12 febbraio 2016 (dalla quale poi era stato depennato), ha consentito di appurare la veridicità delle predette circostanze.

I soggetti avvisati, ritualmente informati della conclusione delle indagini da parte della Procura Federale, non hanno ritenuto opportuno provvedere al deposito di memorie difensive né tanto meno di richiedere di essere sentiti dalla Procura Federale.

A parere di questo Tribunale è innegabile il dato di fatto secondo il quale le circostanze contestate dalla Procura Federale ai soggetti deferiti siano ampiamente provate ed inattaccabili con conseguente inevitabile accoglimento del deferimento in oggetto.

Andranno chiaramente tenute distinte sotto il profilo sanzionatorio le posizioni, e conseguentemente le responsabilità, in capo ai dirigenti accompagnatori della SSD Avezzano Calcio, tenuto conto che mentre il Sig. Torelli Alessandro ha sottoscritto le distinte di n. 7 gare nelle quali è stato impiegato in difetto di tesseramento il calciatore Minutolo Niccolò ed ha consentito l'utilizzo del calciatore Esposito Matteo, anche esso privo di regolare tesseramento, in una gara quale assistente arbitrale, le responsabilità ravvisabili in capo ai Signori Jacobucci Ivan, Battista Danilo, Balducci Walli e De Angelis Corrado appaiono meno gravi se non altro da un punto di vista numerico delle gare in cui per questi ultimi è ravvisabile una responsabilità disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni da applicare, tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale degli Organi Federali, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, in accoglimento del deferimento irroga le seguenti sanzioni:

- a) all'Avv. Paris Gianni, nella qualità di Presidente della SSD Avezzano Calcio l'inibizione per anni uno e mesi 6 (sei);
- b) al Sig. Minutolo Niccolò la squalifica per 6 (sei) giornate da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017;
- c) al Sig. Esposito Matteo la squalifica per 1 (una) giornata da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017;
- d) al Sig. Torelli Alessandro, dirigente della SSD Avezzano Calcio, inibizione di anni 1 (uno);
- e) al Sig. Jacobucci Ivan, dirigente della SSD Avezzano Calcio, la inibizione di mesi 3 (tre);
- f) al Sig. Battista Danilo, dirigente della SSD Avezzano Calcio, la inibizione di mesi 3 (tre);
- g) al Sig. Balducci Walli, dirigente della SSD Avezzano Calcio, la inibizione di mesi 3 (tre);
- h) al Sig. De Angelis Corrado, dirigente della SSD Avezzano Calcio, la inibizione di mesi 3 (tre);
- i) alla SSD Avezzano Calcio, la penalizzazione di 9 (nove) punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017 nel campionato di competenza, categoria giovanissimi, oltre all'ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00).

(242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIEGO PENNOCCHIO (all'epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Padova Spa), ALESSANDRO GIACOMINI, ITALO GIACOMINI (soggetti che rivestivano una posizione e svolgevano attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 CGS), Società CALCIO PADOVA Spa - (nota n. 12705/1096 pf13-14/AM/SP/ma del 10.05.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 10.05.2016, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - il Sig.

Diego Penocchio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore del Calcio Padova Spa, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS vigente *ratione temporis* (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), nonché ex art. 7, comma 7, Statuto FIGC, essendo asseritamente stato, tra il 08.07.2013 e il 23.12.2013 (stagione sportiva 2013/2014), Amministratore Delegato della predetta compagine societaria e, nel contempo, azionista, in via indiretta, del Parma FC Spa, per il tramite di Ormis Spa (detenuta nella misura del 72,2% del relativo capitale sociale), Società a sua volta titolare del 10% del capitale sociale di Eventi Sportivi Spa (compagine societaria controllante l'intero pacchetto azionario del club emiliano) sino alla data del 05.12.2013 e successivamente, sino al 23.12.2013, nella misura residuale del 5% (l'intera partecipazione societaria è stata integralmente dismessa nel settembre 2015).

Inoltre, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- anche il Sig. Italo Giacomini e il Sig. Alessandro Giacomini, rispettivamente Presidente del CdA e Amministratore Delegato di Gsport Srl, di cui detenevano (e detengono) il 100% delle relative quote societarie, essendo entrambi asseritamente stati, a far data dal 27.06.2013, in qualità di soggetti riconducibili al novero di quelli ex art. 1, commi 1 e 5, CGS vigente *ratione temporis* (attualmente art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS), soci occulti, in via indiretta, del Calcio Padova Spa e, nel contempo, azionisti, sempre in via indiretta, per il tramite di TG Finim Srl, nella misura dello 8,46% di Eventi Sportivi Spa (TG Finim Srl era partecipata nella misura del 12,5% da Gruppo Italtelo Spa, Società di proprietà dei fratelli Giacomini nella misura del 33,33% e a sua volta titolare del 95% del pacchetto azionario di Gsport Srl, del cui residuale 5% era titolare il solo Sig. Alessandro Giacomini).

Da ultimo, in ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Diego Penocchio, è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, il Calcio Padova Spa.

L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova del 19.06.2014 (protocollata dalla Procura Federale il 20.06.2014) mediante cui, in primo luogo, si dà atto che la gestione del Calcio Padova Spa, formalmente riconducibile al Sig. Diego Penocchio (il quale, in effetti, per il tramite di Iniziative Euganee Srl, aveva acquisito il 48% del relativo pacchetto azionario da Unicomm Srl), sarebbe stata, di fatto, riferibile a Gsport Srl e da quest'ultima concretamente esercitata (evidentemente, per il tramite dei fratelli Giacomini).

In aggiunta, in base alla predetta nota, emerge che lo stesso Sig. Diego Penocchio, in considerazione di quanto espressamente prescrive la disciplina statutaria federale di cui all'art. 7, comma 7, Statuto FIGC, avrebbe illegittimamente agito in posizione di incompatibilità, atteso che alla data (08.07.2013) di acquisizione del 48% delle azioni del Calcio Padova Spa risultava essere, nel contempo, azionista della Società Parma FC Spa, o meglio, di Eventi Sportivi Spa, detenendone il 10% del capitale sociale, come in precedenza rappresentato.

Analogamente, sempre alla luce della richiamata nota trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, anche il Sig. Italo Giacomini e il Sig. Alessandro Giacomini si sarebbero trovati nella medesima situazione di incompatibilità, poiché, in qualità di soci occulti del Calcio Padova Spa, detenevano, per il tramite della TG Finim Srl, lo 8,46% del capitale sociale di Eventi Sportivi Spa, e quindi, di fatto del Parma FC Spa.

Nello specifico, secondo l'assunto della Procura Federale, il Calcio Padova Spa sarebbe stata a tutti gli effetti compagine societaria di proprietà di Gsport Srl; e ciò, in considerazione di un "patto aggiunto", sottoscritto successivamente al perfezionamento del contratto preliminare di vendita intervenuto tra Unicomm Srl e il Sig. Diego Penocchio, in base al quale Unicomm Srl si impegnava a riconoscere, a titolo di sponsorizzazione, in favore di Gsport Srl e del Sig. Diego Penocchio stesso, la complessiva somma di € 10.000.000,00 nell'arco di tre stagioni sportive (2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016).

Poiché in seno al richiamato "patto aggiuntivo" si specificava che quest'ultimo costituiva un'operazione unica con il predetto originario contratto preliminare di vendita intervenuto tra Unicomm Srl (venditore) e il Sig. Diego Penocchio (acquirente) e che Gsport Srl si rendeva nei confronti di Unicomm Srl coobbligato solidale di tutti gli impegni e delle obbligazioni assunti dall'acquirente nei confronti del venditore, dette circostanze, sempre secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale, dimostrerebbero che il Sig. Diego Penocchio avrebbe acquisito l'intero pacchetto azionario del Calcio Padova Spa, da Unicomm Srl, unitamente a Gsport Srl (quindi, unitamente ai fratelli Giacomini).

In definitiva, il Sig. Diego Penocchio, nella sua qualità di Presidente del CdA e di socio unico del Calcio Padova Spa, detenendo (per il tramite di Ormis Spa), nel contempo, anche il 10% del capitale sociale di Eventi Sportivi (azionista unico del Parma FC Spa), avrebbe agito *contra legem*, versando in una posizione di incompatibilità ex art. 7, comma 7, Statuto FIGC, al pari del Sig. Italo Giacomini e del Sig. Alessandro Giacomini, i quali, asseritamente soci occulti della Società Calcio Padova Spa (per il tramite di Gsport Srl), avrebbero illegittimamente detenuto anche lo 8,46% del capitale Società di Eventi Sportivi Spa (controllante l'intero pacchetto azionario del Parma FC Spa) mediante TG Finim Srl ((partecipata nella misura del 12,5% da Gruppo Italtelo Spa).

Di qui il deferimento elevato nei confronti del Sig. Diego Penocchio, e per esso, in relazione al comportamento disciplinarmente rilevante al medesimo ascritto, anche del Calcio Padova Spa, oltre che nei confronti del Sig. Italo Giacomini e del Sig. Alessandro Giacomini, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto introduttivo dell'odierno procedimento disciplinare.

Il dibattimento

Nei termini assegnati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive il Sig. Diego Penocchio e, in via congiunta, il Sig. Italo Giacomini e il Sig. Alessandro Giacomini.

Alla riunione del 14.7.2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Liberati, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei predetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Diego Penocchio;
- 1 (uno) anno di inibizione a carico del Sig. Alessandro Giacomini;
- 1 (uno) anno di inibizione a carico del Sig. Italo Giacomini;
- € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda a carico del Calcio Padova Spa.

Sono altresì comparsi i difensori di fiducia del Sig. Diego Penocchio e dei Sigg. Italo e Alessandro Giacomini i quali, riportandosi integralmente ai propri scritti defensionali, hanno sollevato preliminarmente specifiche eccezioni pregiudiziali di rito (di cui si dirà meglio nella parte motiva del presente provvedimento), mentre, nel merito, hanno tutti concluso per l'integrale proscioglimento dei loro assistiti.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, esaminati gli atti, ai fini di una più organica e sistematica esposizione, nel procedere al distinto vaglio di ciascuna singola posizione, osserva quanto segue.

Sig. Diego Penocchio

Il deferito eccepisce, ex art. 32 quinquies, comma 3, CGS, la inutilizzabilità, nei suoi riguardi, degli atti di indagine espletati successivamente alla data del 06.08.2014, ovvero oltre il termine di 40 (quaranta) giorni dall'apertura del procedimento disciplinare (iscrizione nel registro della Procura Federale dell'atto o del fatto rilevante), risalente al 27.06.2014.

Da parte ogni considerazione sul fatto che l'attività di indagine condotta dalla Procura Federale coincide, sostanzialmente, con quanto già acclarato per tabulas dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova antecedentemente alla predetta data (atti di indagine relativi al procedimento penale n. 5472/2014 acquisiti ex art. 2, comma 3, Legge n. 401/1989 ed ex art.116 cpp), a tutto voler concedere, l'eccezione sollevata dal deferito è in ogni caso priva di fondamento.

Infatti, avuto riguardo all'odierno procedimento disciplinare non trova applicazione l'art. 32 quinquies, comma 3, CGS, bensì la relativa precedente versione di cui all'art. 32, comma 11, CGS vigente *ratione temporis* (sino alla data del 01.08.2014), il quale prevede(va) che *"Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 gennaio-30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale -attualmente Corte Federale di Appello-"*.

Se così è, e non potrebbe essere diversamente, essendo stati i fatti de quibus denunciati prima del termine della stagione sportiva 2013/2014, è pacifico come tutti gli atti di indagine susseguitisi sino al 31.12.2014 siano stati correttamente utilizzati, quindi, a mero titolo esemplificativo, contrariamente a quanto assunto dal Sig. Diego Penocchio, anche la relazione dell'organo federale inquirente (in uno con i documenti allegati) del 09.10.2014.

Ciò posto, passando all'esame della fattispecie in punto di merito, il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- ritiene che i fatti e le circostanze posti a fondamento dell'odierno procedimento disciplinare non sembrano essere adeguatamente corroborati da risultanze istruttorie in grado di offrire ampio e comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi del deferito.

Invero, l'art. 7 dello Statuto federale prevede espressamente, al comma 7, che *"Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più Società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto"*.

Pertanto, detta disposizione statutaria non impedisce di acquisire la titolarità di quote o partecipazioni in più Società professionistiche, limitandosi chiaramente a stabilire soltanto il divieto di contestuale posizione di controllo in capo un unico soggetto rispetto a due distinte compagini societarie (nel caso di specie, operanti in ambito professionistico all'epoca dei fatti).

La richiamata disposizione statutaria, peraltro, risulta integralmente trasfusa in seno all'art. 16 bis, comma 1, NOIF, per il quale *"Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in Società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale"*.

Ora, mette conto evidenziare come intimamente connessa alla disciplina ex artt. 7, comma 7, Statuto FIGC e 16 bis, comma 1, NOIF, risulti quella di cui all'art. 16 bis, comma 2,

NOIF, il quale prescrive espressamente che *"ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una Società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali"*.

Ebbene, individuato il perimetro normativo-regolamentare domestico di settore che necessariamente presidia la fattispecie in argomento, occorre procedere nel valutare se effettivamente l'odierno deferito abbia agito e operato in violazione del combinato disposto di cui alla richiamata disciplina domestica, ovvero se questi, nella sua qualità, abbia detenuto una "posizione di controllo" nel Calcio Padova Spa e, nel contempo, nel Parma FC Spa, nel corso della stagione sportiva 2013/2014.

Ad un'attenta analisi della documentazione versata in atti, emerge che il deferito, come già osservato, oltre al 48% del pacchetto azionario della compagine societaria veneta, risultasse essere titolare, indirettamente (per il tramite di Ormis Spa di cui deteneva il 72,2% del capitale sociale), del 10% di quello di Eventi Sportivi Spa (a sua volta titolare dell'intero pacchetto azionario del Parma FC Spa) sino alla data del 05.12.2013 e del residuale 5% sino alla data del 23.12.2013.

Se così è, e la circostanza emerge per tabulas, non si comprende come il Sig. Diego Penocchio, nel corso della stagione sportiva 2013/2014, quand'anche per il tramite della Ormis Spa, abbia potuto ragionevolmente e contestualmente esercitare quella "posizione di controllo", preclusa dall'art. 7, comma 7, Statuto FIGC e dall'art 16 bis, comma 1, NOIF, così come puntualmente descritta dall'art 16 bis, comma 2, NOIF, nell'ambito dei due richiamati sodalizi sportivi.

Ne discende che, in assenza di ulteriori elementi e circostanze che in qualche modo possano più adeguatamente suffragare il costruito accusatorio delineato nei riguardi del Sig. Diego Penocchio, alcuna responsabilità disciplinare può essere individuata a suo carico.

Sig. Italo Giacomini e Sig. Alessandro Giacomini

I deferiti eccepiscono, da un lato, il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, dall'altro l'improcedibilità dell'atto di deferimento poiché asseritamente elevato in violazione dell'art. 32, comma 11, CGS vigente *ratione temporis*.

Entrambe le eccezioni si rivelano infondate e, per l'effetto devono essere disattese.

In ordine alla prima, osserva l'odierno organo giudicante che entrambi i deferiti, nelle rispettive qualità, per il tramite di Gsport Srl, in considerazione del contenuto del richiamato "patto aggiuntivo", risultando *"co-obbligati solidali di tutti gli impegni e le obbligazioni assunti dall'Acquirente -Sig. Diego Penocchio- nei confronti del Venditore - Unicom Srl- ... omissis ..."* (art. 3.9 del "patto aggiuntivo"), possano essere ragionevolmente annoverati tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS (art. 1, commi 1 e 5, CGS vigente *ratione temporis*) e, pertanto, pur non formalmente tesserati FIGC, soggiacciono alla potestas iudicandi degli organi giustiziali federali, e quindi anche di questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare-.

Quanto alla seconda delle due eccezioni, si ritiene che il mancato rispetto da parte della Procura Federale dei termini stabiliti dall'art. 32, comma 11, CGS vigente all'epoca dei fatti non possa condurre alla declaratoria di improcedibilità del deferimento; e ciò, come del resto da consolidata giurisprudenza domestica federale di settore, atteso che, stante il

principio di tassatività delle cause di improcedibilità al quale deve essere riconosciuta portata generale, l'assenza di una previsione in seno all'ordinamento federale che riconduca espressamente tale conseguenza al tardivo compimento dell'indagine da parte della Procura Federale preclude qualsivoglia valutazione in merito.

In sintesi, l'azione disciplinare, quand'anche esercitata oltre la scadenza del termine stabilito per la conclusione delle indagini, ove non ricorra l'eventuale prescrizione del fatto illecito commesso, deve comunque ritenersi sempre validamente azionata, ferma restando, ovviamente, l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre la scadenza del predetto termine; e poiché, come già rilevato con riferimento alla posizione del Sig. Diego Penocchio, l'attività di indagine condotta dalla Procura Federale coincide, sostanzialmente, con quanto già acclarato per tabulas dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, per quel che interessa evidenziare, antecedentemente alla data del 31.12.2014 (atti di indagine relativi al procedimento penale n. 5472/2014 acquisiti ex art. 2, comma 3, Legge n. 401/1989 ed ex art.116 cpp), l'eccezione sollevata dai deferiti, anche in tal senso, si manifesta oltremodo priva di fondamento.

Proseguendo nell'esaminare le posizioni del Sig. Italo Giacomini e del Sig. Alessandro Giacomini in punto di merito, il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- non può che addivenire alla medesima conclusione esplicitata con riferimento al Sig. Diego Penocchio.

La disciplina regolamentare domestica di settore in precedenza ampiamente richiamata estende il concetto di "posizione di controllo" anche alla valutazione di "particolari vincoli contrattuali", quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, deleghe di rappresentanza, patti parasociali o finanche contratti di sponsorizzazione, come asseritamente verificatosi nel caso di specie, purché tali da determinare un'influenza decisiva sulla gestione della compagine societaria coinvolta.

Ora, anche a voler concedere che il Sig. Italo Giacomini e il Sig. Alessandro Giacomini, siano intervenuti nella gestione del Calcio Padova Spa, in via indiretta e "in posizione di controllo" (per il tramite di Gsport Srl), a seguito del perfezionamento del citato "patto aggiuntivo", di contro risulta per tabulas che entrambi i predetti deferiti, mediante TG Finim Srl fossero titolari soltanto dello 8,46% del capitale sociale di Eventi Sportivi Spa, a sua volta titolare dell'intero pacchetto azionario del Parma FC Spa.

Pertanto, anche in tal caso, non si comprende come il Sig. Italo Giacomini e il Sig. Alessandro Giacomini, quand'anche per il tramite di Gsport Srl, nel corso della stagione sportiva 2013/2014, abbiano potuto ragionevolmente e contestualmente esercitare quella "posizione di controllo", vietata dall'art. 7, comma 7, Statuto FIGC e dall'art 16 bis, comma 1, NOIF, così come puntualmente descritta dall'art 16 bis, comma 2, NOIF, nell'ambito delle due più volte indicate due compagini societarie.

Analogamente a quanto osservato in relazione alla posizione del Sig. Diego Penocchio, anche avuto riguardo a quelle dei predetti deferiti, in assenza di ulteriori elementi e circostanze in grado di più adeguatamente suffragare il costrutto accusatorio delineato dalla Procura Federale, alcuna responsabilità disciplinare può essere individuata a loro carico.

In conclusione, in ragione di quanto esposto, nemmeno addebito alcuno può essere ascritto in capo al Calcio Padova Spa in relazione alla condotta tenuta dal Sig. Diego Penocchio.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie tutti i deferiti in ordine agli addebiti disciplinari loro rispettivamente contestati.

(254) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO MUSETTI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società US Triestina Calcio Spa, US Cremonese Spa e Sorrento Calcio Srl), CARLO VOLPI (all'epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell'elenco della FIGC), FRANCESCO D'ANGELO (all'epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Società Sorrento Calcio Srl), Società US CREMONESE Spa, SORRENTO CALCIO Srl - (nota n. 12918/413 pf13-14/SP/AM/ma del 12.05.2016).

Con provvedimento del 12.05.2016, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare-, nell'ordine:

- 1) il Sig. Riccardo Musetti, all'epoca dei fatti tesserato, in successione, in forza alle Società US Triestina Calcio Spa, US Cremonese Spa e Sorrento Calcio Srl, per rispondere:
 - a) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente razione temporis), nonché ex art. 13, comma 4, Regolamento Agenti in vigore dal 01.02.2007 al 07.04.2010 ed ex art. 93, comma 1, NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, cui aveva conferito mandato professionale con validità dal 26.06.2008 al 20.06.2010, fosse indicato nel contratto di prestazione sportiva stipulato con la US Triestina Calcio Spa in data 16.07.2009;
 - b) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente razione temporis), nonché ex art. 13, comma 4, Regolamento Agenti in vigore dal 01.02.2007 al 07.04.2010 ed ex art. 93, comma 1, NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, cui aveva conferito mandato professionale con validità dal 26.06.2008 al 20.06.2010, fosse indicato nel contratto di prestazione sportiva stipulato con la US Cremonese Spa in data 20.07.2009;
 - c) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente razione temporis), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 e 20, commi 2 e 9, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015, per essersi avvalso dell'assistenza dell'Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, in assenza di formale conferimento di incarico (c.d. modulo blu predisposto dalla FIGC), in occasione della stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la US Cremonese Spa del 13.07.2010, per ciò stesso determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi, atteso che il predetto Agente di calciatori curava, nell'ambito del richiamato medesimo contratto di prestazione sportiva, anche gli interessi della citata compagine societaria, la quale gli aveva conferito mandato con validità dal 08.07.2010 al 30.08.2010;
 - d) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente razione temporis), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015, per essersi avvalso dell'assistenza dell'Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, in assenza di formale conferimento di incarico (modulo blu predisposto dalla FIGC), in occasione della stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il Sorrento Calcio Srl dello 03.01.2013;

e) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente razione temporis), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 e 20, commi 2 e 9, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015, per essersi avvalso dell'assistenza dell'Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, in assenza di formale conferimento di incarico (c.d. modulo blu predisposto dalla FIGC), in occasione della stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il Sorrento Calcio Srl dello 11.09.2013, per ciò stesso determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi, atteso che il predetto Agente di calciatori curava, nell'ambito del richiamato medesimo contratto di prestazione sportiva, anche gli interessi della citata compagine societaria, la quale gli aveva conferito mandato con validità dal 02.09.2013 al 20.09.2013;

2) il Sig. Carlo Volpi, all'epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell'elenco FIGC, per rispondere:

a) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente razione temporis), nonché ex art. 16, commi 1 e 8, 19, comma 3 e 20, commi 2 e 9, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015, per aver fornito la propria prestazione professionale in favore del calciatore, Sig. Stefano Sturaro, in assenza di formale conferimento di incarico (c.d. modulo blu predisposto dalla FIGC), in occasione della stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra il predetto calciatore e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, recante data 16.07.2011 (e non 14.07.2011 come erroneamente indicato nell'atto di deferimento), per ciò stesso determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi, atteso che la citata compagine societaria gli aveva formalmente conferito mandato professionale, con validità dal 05.07.2011 al 31.07.2011, ai fini della conclusione del richiamato accordo negoziale;

b) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente razione temporis), nonché ex art. 19, commi 2 e 3, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015 ed ex art. 93, commi 2 e 3, NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto di prestazione sportiva stipulato, recante 16.07.2011 (e non 14.07.2011 come erroneamente indicato nell'atto di deferimento), tra il calciatore, Sig. Stefano Sturaro e il Genoa Cricket & Football Club Spa, compagine societaria che gli aveva conferito mandato professionale ad hoc;

c) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente razione temporis), nonché ex artt. 16, comma 1 e 19 comma 3, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015, per aver assistito il calciatore, Sig. Stefano Sturaro, in assenza di formale conferimento di incarico (c.d. modulo blu predisposto dalla FIGC), in occasione della stipulazione del contratto di prestazione sportiva, recante data 25.07.2012, tra il predetto calciatore e la Società Modena FC Spa;

d) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente razione temporis), nonché ex artt. 16, comma 8, 19, comma 3 e 20, commi 2, 5 e 9, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015, per aver fornito la propria prestazione professionale in favore del calciatore, Sig. Michael Ventre, in forza di formale mandato conferito da quest'ultimo, nel mentre l'Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, rappresentava la FC Internazionale Milano Spa in forza di mandato formalmente conferitogli, con validità dal 21.08.2013 al 31.01.2014, nell'ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra il richiamato calciatore e lo stesso FC Internazionale Milano Spa, recante data 02.09.2013, per ciò stesso determinando, peraltro, una

situazione di conflitto di interessi, atteso che tra il Sig. Carlo Volpi e il Sig. Giorgio De Giorgis sussisteva un rapporto di collaborazione professionale costante;

3) il Sig. Francesco D'Angelo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore del Sorrento Calcio Srl, per rispondere:

a) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente razione temporis), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8 e 20, commi 2 e 9, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2011 al 31.03.2015, per essersi avvalso della prestazione professionale dell'Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, in forza di mandato formalmente conferito, con validità dal 02.09.2013 al 20.09.2013, nell'ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, Sig. Riccardo Musetti, nel mentre il predetto Agente di calciatori rappresentava, di fatto, in assenza di formale conferimento di incarico (c.d. modulo blu predisposto dalla FIGC), anche il medesimo calciatore, per ciò stesso determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi;

b) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente razione temporis), nonché ex art. 22, comma 4, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015 ed ex art. 93, comma 1, NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, al quale il Sorrento Calcio Srl aveva conferito formale mandato professionale, con validità dal 02.09.2013 al 20.09.2013, fosse indicato nel contratto di prestazione sportiva stipulato con il Sig. Riccardo Musetti, recante data 11.09.2013;

4) la US Cremonese Spa, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al Sig. Sandro Turotti, meglio indicata in seno alla "Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale -pag. 35 e pag. 36-" del 02.12.2015 (posizione definita ex art. 32 sexies CGS), all'epoca dei fatti Dirigente, munito di poteri di rappresentanza, della predetta compagine societaria;

5) il Sorrento Calcio Srl, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al Sig. Francesco D'Angelo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della predetta compagine societaria.

L'odierno procedimento disciplinare trae origine dalla sentenza dichiarativa di fallimento della US Triestina Calcio Spa (sentenza del Tribunale di Trieste del 25/01/2012) e dal procedimento penale (NRG 5933/2011), pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, nei riguardi degli ex amministratori della compagine societaria fallita, Sig. Stefano Fantinel e Sig. Sergio Aletti.

In particolare, la Procura Federale, in relazione alle rappresentate evenienze, aveva aperto due procedimenti (662pf/11-12 e 793pf/12-13), rispetto ai quali disponeva, con distinti provvedimenti ad hoc, lo stralcio e la contestuale estrazione di copia integrale dei relativi atti; in data 28/03/2013, con riferimento al procedimento 662pf/11-12 e in data 27/12/2013 con riferimento al procedimento 793pf/12-13.

Nello specifico, secondo l'assunto della Procura Federale, che ha posto a fondamento dell'attività istruttoria, oltre ad una copiosa documentazione (puntualmente enucleata da pag. 3 a pag. 33 dell'atto di deferimento), proprio i due richiamati provvedimenti di stralcio e gli atti di indagine relativi al summenzionato procedimento penale (acquisiti ex art. 2, comma 3, Legge n. 401/1989 ed ex art. 116 cpp), i deferiti avrebbero asseritamente posto in essere una serie di comportamenti violativi della disciplina regolamentare che, all'epoca

dei fatti, presidiava, nello specifico, sia i termini e le modalità di conferimento dell'incarico tra calciatore o Società sportiva e Agente, sia i divieti e i conflitti di interessi specificamente correlati all'attività procuratoria dell'Agente stesso.

Di qui il deferimento nei confronti del Sig. Riccardo Musetti, del Sig. Carlo Volpi, del Sig. Francesco D'Angelo, e per esso, in relazione al comportamento disciplinarmente rilevante al medesimo iscritto, del Sorrento Calcio Srl, nonché della US Cremonese Spa, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al Sig. Sandro Turotti, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto introduttivo dell'odierno procedimento disciplinare.

Il dibattimento

Nei termini assegnati esclusivamente la US Cremonese Spa ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Alla riunione del 14.7.2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Liberati, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei predetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) di ammenda a carico del Sig. Riccardo Musetti;
- 6 (sei) mesi di inibizione e ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) a carico del Sig. Carlo Volpi;
- 1 (uno) mese e 10 (dieci) giorni di inibizione a carico del Sig. Francesco D'Angelo;
- € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda a carico della US Cremonese Spa;
- € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda a carico del Sorrento Calcio Srl.

Sono altresì comparsi i difensori di fiducia del Sig. Riccardo Musetti, del Sig. Carlo Volpi, del Sig. Francesco D'Angelo e della US Cremonese Spa, i quali, riportandosi integralmente ai propri scritti defensionali, hanno sollevato preliminarmente specifiche eccezioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito (di cui si dirà meglio nella parte motiva del presente provvedimento), mentre, nel merito, hanno tutti concluso per l'integrale proscioglimento dei loro assistiti.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, ai fini di una più organica e sistematica esposizione, nel procedere al distinto vaglio di ciascuna singola posizione, osserva quanto segue.

Sig. Riccardo Musetti

Preliminarmente, come del resto anche convenuto, in sede dibattimentale, dalla Procura Federale, avuto riguardo alla eccezione preliminare di rito sollevata dal difensore di fiducia del deferito, si dà atto che le violazioni contestate di cui ai capi di imputazione dell'atto di deferimento contraddistinti dai nn. 1 e 2 risultano prescritte ex art. 25, comma 1, lett. d), CGS razione temporis vigente, poiché, riferibili alla stagione sportiva 2009/2010, ma rilevate oltre il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarla, nel caso di specie individuabile nella sottoscrizione dei contratti di prestazione sportiva da parte del deferito con la US Triestina Calcio Spa (16.07.2009 -stagione sportiva 2009/2010) e, successivamente, con la US Cremonese Calcio Spa (20.07.2009 -stagione sportiva 2009/2010).

Quanto, invece, alle violazioni disciplinari di cui ai capi di imputazione dell'atto di deferimento contraddistinti dai nn. 3, 4 e 5, si rileva come soltanto quella ascritta al deferito ex art. 16, comma 1 Regolamento Agenti (comune a tutti i predetti capi di imputazione) vigente razione temporis sia stata concretamente perpetrata, essendo munita

di ampio riscontro probatorio; e ciò, in ragione delle univoche e convergenti dichiarazioni, dunque caratterizzate da un elevato grado di affidabilità, rese, rispettivamente, dal Sig. Moreno Zocchi, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della US Cremonese Spa, nonché dall'Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, in merito alla stipulazione del contratto di prestazione sportiva del 13.07.2010 con la compagine societaria lombarda, dal Sig. Francesco D'Angelo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore del Sorrento Calcio Srl, nonché dal Sig. Salvatore Avallone, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo e Responsabile del settore giovanile del Sorrento Calcio Srl, in merito alla stipulazione del contratto di prestazione sportiva del 03.01.2013 con la compagine societaria campana, dal medesimo Sig. Francesco D'Angelo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore del Sorrento Calcio Srl, nonché dal Sig. Diodato Scala, all'epoca dei fatti Dirigente del Sorrento Calcio Srl, in merito alla stipulazione del contratto di prestazione sportiva dello 11.09.2013 con la compagine societaria campana. Avuto riguardo alle ulteriori violazioni disciplinari ascritte al deferito ex art. 20, commi 2 e 9, Regolamento Agenti vigente *ratione temporis*, di cui ai capi di imputazione dell'atto di deferimento contraddistinti dai nn. 3 e 5, il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- ritiene che le stesse non sussistano.

Invero, la richiamata disposizione regolamentare, nel disciplinare i "*Divieti e conflitti di interessi*" (divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una Società e un calciatore e/o tra due Società -art. 20, comma 2, Regolamento Agenti- e divieto di qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento – art. 20, comma 9, Regolamento Agenti -), opera espresso riferimento all'attività posta in essere dall'Agente, senza contemplare alcun obbligo o dovere di diligenza in capo al calciatore assistito (nel caso di specie, il Sig. Riccardo Musetti) ai fini del preventivo accertamento del fatto che l'Agente stesso agisca o meno, nel contempo, anche nell'interesse della controparte contrattuale, per così dire (nel caso di specie la US Cremonese Spa).

In ogni caso, a tutto voler concedere, quand'anche si assuma la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dal deferito per aver determinato, in qualche modo, la contestata situazione di conflitto di interessi, le risultanze probatorie, al riguardo, si rivelano non univoche, incerte e quantomeno insufficienti, non consentendo, pertanto, di ascrivere in capo al Sig. Riccardo Musetti alcuna responsabilità in merito.

Sig. Carlo Volpi

Le violazioni disciplinari di cui ai capi di imputazione dell'atto di deferimento contraddistinti dai nn. 1 e 2, ascritte al Sig. Carlo Volpi, contrariamente a quanto ha assunto il suo difensore di fiducia in sede dibattimentale, sono ampiamente comprovate per *tabulas* e, pertanto, pacifiche.

Infatti, dalle dichiarazioni rese dal Sig. Stefano Sturaro, ragionevolmente credibili, collaborative e soprattutto confessorie, si evince chiaramente come il deferito, in costanza di rapporto di mandato con la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, abbia operato, di fatto, in qualità di Agente del predetto calciatore, in carenza di qualsivoglia formalizzazione del rapporto negoziale di mandato (c.d. modulo blu predisposto dalla FIGC).

Ne consegue che il Sig. Carlo Volpi, in occasione della stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra il Sig. Stefano Sturaro e la compagine societaria ligure, ha chiaramente agito in situazione di conflitto di interessi.

Quanto, invece, alla violazione contestata al medesimo deferito, ex art. 19, commi 2 e 3, Regolamento Agenti vigente *ratione temporis* (capo di imputazione dell'atto di deferimento contraddistinto dal n. 3), in relazione al mancato controllo dell'indicazione del proprio nominativo nel "Modulo di contratto di prestazione sportiva" utilizzato ai fini della stipulazione dell'accordo negoziale tra il Sig. Stefano Sturaro e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, si osserva che, nello specifico, il richiamato art. 19, comma 2, Regolamento Agenti vigente *ratione temporis* prevede(va) espressamente: *"Ogni Agente deve assicurarsi che il suo nome, la firma e il nome del suo cliente siano indicati in qualsiasi contratto relativo a operazioni in cui è parte"*.

Ora, nel caso di specie, sotto il profilo formale, cliente del Sig. Carlo Volpi non era il calciatore, Sig. Stefano Sturaro, in relazione alla cui posizione il "Modulo di contratto di prestazione sportiva" utilizzato nell'ambito della Lega Nazionale Professionisti Serie A in effetti contempla(va) uno spazio appositamente riservato alla indicazione del nominativo dell'Agente, bensì la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, rispetto alla quale, di contro, alcuno analogo spazio era contemplato ai predetti fini.

In effetti, come assunto anche dal legale di fiducia del deferito, solo a decorrere dalla stagione sportiva 2012/2013 nel predetto "Modulo di contratto di prestazione sportiva" standard è stata prevista anche l'indicazione del nominativo dell'Agente eventualmente intervenuto a tutela degli interessi della Società e, addirittura, il numero di iscrizione all'Albo degli Agenti (che all'epoca dei fatti era istituito).

Ne discende che in relazione alle predette contestate violazioni alcuna responsabilità disciplinare può essere individuata nei riguardi del Sig. Carlo Volpi; non così, ovviamente, qualora, in occasione del perfezionamento dell'accordo negoziale tra il Sig. Stefano Sturaro e il Genoa Cricket & Football Club Spa, l'Agente deferito avesse formalmente assistito il predetto calciatore, nel qual caso il suo nominativo avrebbe dovuto senz'altro essere indicato, come prescritto ex art 19, comma 2, Regolamento Agenti vigente *ratione temporis*.

Da ultimo, relativamente alle violazioni disciplinari contestate nei riguardi del Sig. Carlo Volpi di cui al capo di imputazione dell'atto di deferimento contraddistinto dal n. 4, il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- ne rileva l'assoluta insussistenza.

Al riguardo, in primo luogo, si osserva come dagli atti di indagine non sia dato rinvenire alcun adeguato e solido riscontro probatorio in merito al fatto che il Sig. Carlo Volpi e il Sig. Giorgio De Giorgis intrattenessero, come affermato dalla Procura Federale, un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente.

Secondariamente, in tal senso, avuto specifico riguardo alla stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra il calciatore, Sig. Michael Ventre e il FC Internazionale Milano Spa, recante data 02.09.2013, si rivelano dirimenti le osservazioni formulate dalla stessa Procura Federale in seno al provvedimento di stralcio del procedimento n. 793pf/12-13, alla cui pagina 32 è dato testualmente leggere: *"Le dichiarazioni collaborative e credibili rese dal Sig. Alessandro Zarbano, confermano che nelle prime fasi di mercato l'Agente di calciatori Giorgio De Giorgis ha partecipato esclusivamente quale portavoce di un ipotetico interesse da parte dell'Inter per il calciatore Ventre. Le stesse dichiarazioni dimostreranno*

invece che le vere e proprie trattative per la definizione del trasferimento del calciatore Ventre e della stipula degli accordi economici sono state svolte, in prima persona, dai dirigenti delle due Società coinvolte, ovvero Zarbano e Ausilio, e pertanto sembrerebbe venir meno l'opera di assistenza del De Giorgis in forza del mandato conferito, in data 21.08.2013, dall'Inter".

Del resto, che la trattativa relativa al trasferimento del calciatore, Sig. Michael Ventre fu essenzialmente condotta dal Direttore Sportivo del FC Internazionale Milano Spa (Piero Ausilio) trova ampia conferma anche nelle dichiarazioni del legale rappresentante pro tempore della compagine societaria milanese (Rinaldo Ghelfi) all'epoca dei fatti, il quale ha affermato (pagina 34 del richiamato provvedimento di stralcio) che fu lo stesso predetto Direttore Sportivo a insistere affinché il FC Internazionale Milano Spa conferisse mandato (c.d. modulo rosso predisposto dalla FIGC) al Sig. Giorgio De Giorgis, ma soltanto perché questi, avendo favorito il contatto tra il Sig. Alessandro Zarbano e il Direttore Sportivo della Società milanese, e dunque essendo intervenuto in qualche modo nell'operazione, avrebbe dovuto essere remunerato.

Ciò posto, è pacifico che, a tutto voler concedere, quand'anche il Sig. Carlo Volpi e il Sig. Giorgio De Giorgis intrattenessero (ma in tal senso, come esposto, non vi è prova alcuna) rapporti di collaborazione costante, in ogni caso, con riferimento al trasferimento del calciatore, Sig. Michael Ventre, dal Genoa Cricket & Football Club Spa al FC Internazionale Milano Spa, la superiore circostanza non avrebbe (e non ha) rilievo alcuno, tale da configurare una situazione di conflitto di interessi tra i due indicati Agenti di calciatori, proprio atteso che il Sig. Giorgio De Giorgis, nell'ambito della predetta operazione di trasferimento, in concreto, non aveva offerto alcun significativo e decisivo apporto professionale, non essendo sufficiente a tal fine che questi si fosse limitato a favorire il mero contatto tra i Dirigenti delle Società interessate a perfezionare la trattativa.

Sig. Francesco D'Angelo

Preliminarmente, si osserva come l'asserito difetto di notifica degli atti, così come rilevato dal difensore di fiducia del Sig. Francesco D'Angelo, non sussista.

Risulta documentalmente provato come i predetti atti siano stati tutti puntualmente e tempestivamente trasmessi, ex art 38, comma 7, lett. b) CGS, il quale, per le persone fisiche, in mancanza di elezione di domicilio, ne prevede la comunicazione agli interessati, alternativamente, anche presso la sede della Società di appartenenza, come in effetti risulta avuto riguardo al caso di specie a mezzo PEC.

Avuto riguardo alle violazioni disciplinari ascritte al deferito ex art. 20, commi 2 e 9, Regolamento Agenti vigente ratione temporis, di cui al capo di imputazione dell'atto di deferimento contraddistinto dal n. 1, il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- ritiene che le stesse non sussistano, analogamente a quanto rilevato in relazione alla posizione del calciatore deferito, Sig. Riccardo Musetti nell'ambito del perfezionamento dell'accordo negoziale, recante data 11.09.2013, intervenuto con il Sorrento Calcio Srl.

Invero, la richiamata disposizione regolamentare, nel disciplinare i "Divieti e conflitti di interessi" (divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una Società e un calciatore e/o tra due Società -art. 20, comma 2, Regolamento Agenti- e divieto di qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento -art. 20, comma 9, Regolamento Agenti-), opera espresso

riferimento all'attività posta in essere dall'Agente, senza contemplare alcun obbligo o dovere di diligenza in capo alla compagine societaria assistita (nel caso di specie, il Sorrento Calcio Srl) ai fini del preventivo accertamento del fatto che l'Agente stesso agisca o meno, nel contempo, anche nell'interesse della controparte contrattuale, per così dire (nel caso di specie, il calciatore, Sig. Riccardo Musetti).

In ogni caso, a tutto voler concedere, quand'anche si assuma la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dal deferito per aver determinato, in qualche modo, la contestata situazione di conflitto di interessi, le risultanze probatorie, al riguardo, si rivelano non univoche, incerte e quantomeno insufficienti, non consentendo, pertanto, di ascrivere in capo al Sig. Francesco D'Angelo e, per esso, al Sorrento Calcio Srl, alcuna responsabilità. In ordine alla violazione disciplinare di cui al capo di imputazione dell'atto di deferimento contraddistinto dal n. 2, si ritiene come la stessa non sia stata minimamente perpetrata.

Infatti, il modello di "Contratto tipo" utilizzato nell'ambito della Lega Italiano Calcio Professionistico (c.d. Lega Pro) contempla l'indicazione del nominativo dell'Agente soltanto nel caso (c.d. Ipotesi A) di "Presenza di Agente nella trattativa" e non, come verificatosi nel caso di specie, in caso (c.d. Ipotesi B) di "Assenza di Agente nella trattativa".

Ora, poiché, così come previsto dal richiamato modello contrattuale standard, in occasione del perfezionamento dell'accordo negoziale deve essere "barrata", tra la c.d. "Ipotesi A" e la c.d. "Ipotesi B", soltanto quella di "non interesse", e poiché nel caso di specie quella di "non interesse" è risultata essere la c.d. "Ipotesi A", ne discende che alcuna responsabilità disciplinare può essere individuata nei riguardi del Sig. Francesco D'Angelo.

US Cremonese Spa

Quanto alla posizione della US Cremonese Spa, preliminarmente deve essere vagliata la fondatezza o meno della eccezione pregiudiziale di rito formulata dalla richiamata compagine societaria.

Ora, vero è che l'art. 32 ter, comma 4 (ultima parte), CGS prevede che "*Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, omissis ...*", ma è di tutta evidenza come in relazione alla posizione di ciascuna Società il deferimento non possa che avere ad oggetto una contestazione fondata sulla specifica relativa responsabilità tra quelle disciplinate ex art. 4 CGS (enunciazione della norma che si assume violata), nel caso di specie, ex art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Sandro Turotti, all'epoca dei fatti tesserato in forza alla predetta compagine societaria e munito di poteri di rappresentanza.

Del resto, è di tutta evidenza che la US Cremonese Spa è stata chiamata a rispondere direttamente dell'operato del Sig. Sandro Turotti, ed è nei riguardi di quest'ultimo, nell'ottica di una più ampia e doverosa perimetrazione dello "spazio normativo-regolamentare" violato dalla persona fisica, che avrebbero necessariamente assunto rilievo, in seno all'atto di deferimento, oltre alla enunciazione delle disposizioni regolamentari disattese, anche la descrizione dei fatti che si assumono accaduti e la indicazione delle fonti di prova.

Ciò posto, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla Società deferita, sotto il profilo da ultimo richiamato l'odierno atto introduttivo del procedimento disciplinare non è affetto da alcun vulnus; e ciò, da un lato, in quanto il Sig. Sandro Turotti,

antecedentemente alla elevazione dell'atto di deferimento del 12.05.2016, aveva (già) definito la propria posizione ex art. 32 sexies CGS, dall'altro, soprattutto, poiché tutti gli elementi da cui la US Cremonese Spa ritiene non sia stato corredato lo stesso atto di deferimento in contestazione, si rinvengono pacificamente nella "Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale" del 02.12.2015, di cui il sodalizio lombardo ha certamente avuto integrale e tempestiva contezza.

Come già il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- ha avuto occasione di osservare (cfr. CU TFN - Sez. Disciplinare - n. 62 del 22.03.2016), il legislatore sportivo, mediante l'introduzione il predetto istituto (comunemente individuato "Avviso di conclusione delle indagini") ha inteso garantire all'indagato la possibilità di esercitare concretamente il proprio diritto di difesa (anche) in un momento antecedente rispetto all'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore Federale.

In sintesi, nel solco della disciplina di cui all'art. 415 bis c.p., la "Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale" ("Avviso di conclusione delle indagini") assolve ad una funzione informativa, di tutela del diritto di difesa e risponde alla necessità di garantire la maggior completezza possibile delle indagini; infatti, l'indagato è posto nella condizione di approntare una difesa tecnica e personale, prima che venga esercitata, per quel che in questa sede interessa, l'azione disciplinare.

Del resto, *"la funzione dell'avviso di cui all'articolo 415 bis cp appare essere chiaramente quella di assicurare una fase di contraddittorio tra indagato e pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini e, pertanto, la garanzia di uno specifico ius ad loquendum dell'indagato in tanto si giustifica in quanto il P.M. intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale"* (cfr. Corte Costituzionale ordinanza n. 460/2002 - Corte Costituzionale sent. n. 286 del 12.12.2011).

Mutatis mutandis, ben avrebbe potuto la Società deferita, a fronte di una contestazione degli addebiti già ampiamente delineata e cristallizzata nei riguardi del Sig. Sandro Turotti, di una discovery, o meglio, di una ostensione, degli atti processuali massimamente estrinsecata, esplicitare tempestivamente il proprio diritto di difesa, non solo a seguito della predetta "Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale", ma anche a seguito della notifica del solo atto di deferimento.

Ne discende che l'eccezione pregiudiziale di rito formulata dalla US Cremonese Spa è destituita di qualsivoglia fondamento e, pertanto, deve essere rigettata; e ciò, peraltro, anche in considerazione del fatto che, in sede dibattimentale, il difensore di fiducia della compagine societaria deferita ha in ogni caso formulato puntuali conclusioni in punto di merito, insistendo per il relativo proscioglimento.

Alla luce delle suesposte considerazioni, di conseguenza, si ritiene che la responsabilità disciplinare individuata nei riguardi della US Cremonese Spa, ex art. 4, comma 1, CGS in ordine agli addebiti contestati al Sig. Sandro Turotti, emerga in tutta la sua evidenza.

US Sorrento Calcio Srl

Per quanto concerne la posizione del Sorrento Calco Srl, è pacifico che, venendo meno i profili di responsabilità disciplinare individuati nei riguardi del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Francesco D'Angelo, viene parimenti meno quella ex art. 4, comma 1, CGS alla compagine societaria deferita.

Congruo appaiono le sanzioni come da dispositivo.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Riccardo Musetti, la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00), a carico del Sig. Carlo Volpi, la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) ed € 6.000,00 (Euro seimila/00) di ammenda nonché a carico della US Cremonese Spa la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Proscioglie integralmente il Sig. Francesco D'Angelo e, per esso, il Sorrento Calcio Srl, in ordine agli addebiti disciplinari loro rispettivamente contestati.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Federico Vecchio **Presidente f.f.**, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Franco Matera **Componenti**; assistito per la segreteria dalla Sig.ra Adele Nunnari e dal Sig. Nicola Terra, si è riunito il 14 luglio 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

(247) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TIZIANO CORNACCHIA (quale organizzatore del Torneo Internazionale Femminile Under 19, e comunque quale soggetto svolgente attività rilevante per l'ordinamento federale), SERGIO GRANDI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Bologna FC), GIUSEPPE CESARI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ACF Brescia Femminile), ANTONELLO COLLE (all'epoca dei fatti Presidente della Società UCFD Graphistudio Pordenone), ROBERTO MOROSO (all'epoca dei fatti Presidente della Società UPC Graphistudio Tavagnacco), Società ACF BRESCIA FEMMINILE, ASD BOLOGNA FC, UCFD GRAPHISTUDIO PORDENONE, UPC GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO - (nota n. 12878/100 pf15-16/DFL/gb del 12.05.2016).

Il deferimento

Comunicata la conclusione delle indagini in data 19 ottobre 2015, con atto del 12 maggio 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i soggetti di cui in appresso, per rispondere delle seguenti testuali incolpazioni:

- 1) Cornacchia Tiziano, per la *“violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 e 5, del CGS, e 48 bis, comma 1, delle NOIF, per aver organizzato in data dal 3 al 6 aprile 2015, a Pordenone, il Torneo Internazionale Femminile Categorie Under 19 e Under 16 “4° Festival del Calcio Femminile Under 16-Under 19”, senza aver chiesto la preventiva autorizzazione alla F.I.G.C., Torneo che ha visto la partecipazione delle Società di calcio femminile affiliate alla FIGC: ACF Brescia Femminile, ASD Bologna FC, UCP Graphistudio Tavagnacco, UCFD Graphistudio Pordenone; e le Società estere: Dusseldorf (Germania), Spartak Varna (Bulgaria), Nazionale Region I (USA) e Polmurje (Slovenia)”*
- 2) Grandi Sandro, nella sua qualità di Presidente della Società ASD Bologna FC, per *“violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, del CGS, e 48 bis, comma 1, delle NOIF, per aver fatto partecipare le compagne di cui è Presidente, dal 3 al 6 aprile 2015, a Pordenone”* al Torneo indicato al punto che precede;
- 3) Cesari Giuseppe, nella sua qualità di Presidente della Società ACF Brescia Femminile, per *“violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, del CGS, e 48 bis, comma 1, delle NOIF, per*

aver fatto partecipare le compagine di cui è Presidente, dal 3 al 6 aprile 2015, a Pordenone” al Torneo indicato al punto che precede;

4) Colle Antonello, nella sua qualità di Presidente della Società UCFD Graphistudio Pordenone, per *“violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, del CGS, e 48 bis, comma 1, delle NOIF, per aver fatto partecipare le compagine di cui è Presidente, dal 3 al 6 aprile 2015, a Pordenone”* al Torneo indicato al punto che precede;

5) Moroso Roberto, nella sua qualità di Presidente della Società UPC Graphistudio Tavagnacco, per *“violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, del CGS, e 48 bis, comma 1, delle NOIF, per aver fatto partecipare le compagine di cui è Presidente, dal 3 al 6 aprile 2015, a Pordenone”* al Torneo indicato al punto che precede;

6) ACF Brescia Femminile *“a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente come sopra descritto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS”;*

7) ASD Bologna FC *“a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente come sopra descritto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS”;*

8) UCFD Graphistudio Pordenone *“a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente come sopra descritto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS”;*

9) UPC Graphistudio Tavagnacco *“a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente come sopra descritto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS”.*

Il dibattimento

Alla riunione del 14 luglio 2016, il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, chiedendo la irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Cornacchia Tiziano, anni 1 (uno) di inibizione,
- Grandi Sergio, mesi 5 (cinque) di inibizione,
- Cesari Giuseppe, mesi 5 (cinque) di inibizione,
- Colle Antonello, mesi 5 (cinque) di inibizione,
- Moroso Roberto, mesi 5 (cinque) di inibizione,
- ACF Brescia Femminile, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00),
- ASD Bologna FC, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00),
- UCFD Graphistudio Pordenone, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00),
- UPC Graphistudio Tavagnacco, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

I deferiti sono stati convocati, ma non sono comparsi.

Il fatto

In seguito alla segnalazione del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia e all'esito degli accertamenti di rito disposti in proposito, la Procura Federale appurava che, in concomitanza del 17° Torneo Internazionale Maschile di categoria giovanissimi, denominato “Memorial Gallini”, svoltosi a Pordenone dal 3 al 6 aprile 2015 e organizzato dalla Società S.A. Porcia (PN), aveva avuto luogo a Porcia, presso il campo sportivo di via Mamaluch ed il Polisportivo, un torneo di calcio femminile, denominato “4° Festival del Calcio Femminile Under 16-Undel 19”, organizzato da Tiziano Cornacchia (soggetto non tesserato), cui avevano partecipato le Società di calcio femminile affiliate alla FIGC: ACF Brescia Femminile, ASD Bologna FC, UCP Graphistudio Tavagnacco, UCFD Graphistudio Pordenone; nonché le Società estere Dusseldorf (Germania), Spartak Varna (Bulgaria), Nazionale Region I (USA) e Polmurje (Slovenia).

Si accertava, inoltre, che per lo svolgimento di questo torneo non era stata inoltrata alla Delegazione Provinciale della FIGC di Pordenone alcuna richiesta di autorizzazione, sicché il torneo aveva avuto luogo in assenza di autorizzazione.

Sentito al riguardo, il deferito Cornacchia Tiziano precisava di essersi rivolto al C.S.I. per l'organizzazione dell'evento e si accertava che le varie gare non erano state dirette da arbitri della FIGC.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

Le prove versate agli atti, infatti, non lasciano spazio a dubbi in ordine all'esatta ed esaustiva ricostruzione del fatto in scrutinio, ammesso anche dai deferiti.

Ancorché non tesserato, il deferito Cornacchia Tiziano era tenuto all'osservanza delle norme di cui al CGS, ex art.1bis, comma 5.

Alla responsabilità dei legali rappresentati delle Società, cui sono imputabili le violazioni in rubrica, consegue quella diretta delle Società, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Le sanzioni

In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CGS, gli *“Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dagli artt. 19 e 15 del CGS.

Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- Cornacchia Tiziano, mesi 6 (sei) di inibizione;
- Grandi Sergio, mesi 5 (cinque) di inibizione;
- Cesari Giuseppe, mesi 5 (cinque) di inibizione;
- Colle Antonello, mesi 5 (cinque) di inibizione;
- Moroso Roberto, mesi 5 (cinque) di inibizione;
- ACF Brescia Femminile, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00);
- ASD Bologna FC, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00);
- UCFD Graphistudio Pordenone, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00);
- ASD Graphistudio Tavagnacco, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00);

(252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA GIMENA BLANCO (calciatrice tesserata per la Società ASD Isolotto Calcio a 5, attualmente svincolata), RAFFAELE BASILE (Presidente della Società ASD Futsal Ternana), Società ASD Futsal Ternana - (nota n. 12952/292 pf15-16/MS/vdb del 13/05/2016).

Il deferimento

Comunicata la conclusione delle indagini in data 10 marzo 2016, con atto del 13 maggio 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i soggetti di cui in appresso, per rispondere (così testualmente):

- 1) Maria Gimena Blanco, calciatrice, *“della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, e 8, comma 11, del CGS, in relazione all’art.39, comma 2, del Regolamento LND e 94 ter n.2 delle NOIF, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità: a) convenuto, in data 22/7/2015, attraverso scambio di e-mail, con l’ASD Futsal Ternana, un ingaggio di €37.000,00 per il tesseramento, in favore del team umbro, per la stagione sportiva 2015-2016; b) incassato dalla società ASD Futsal Ternana, la somma di € 7.400,00 quale acconto sull’ingaggio contrattuale pattuito, per poi desistere e tesserarsi per altro club senza restituire l’anticipo”;*
- 2) Basile Raffaele, nella sua qualità di Presidente della Società ASD Futsal Ternana, *“della violazione di cui all’art.1bis, comma 1, e 8, comma 6, del CGS, in relazione all’art.39, comma 2, del Regolamento LND e 94 ter n.2 delle NOIF, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità convenuto, in data 22/7/2015, attraverso scambio di e-mail, con la calciatrice Maria Gimena Blanco, un ingaggio di € 37.000,00 per il tesseramento della stessa in favore del team umbro, e versato, alla medesima, in assenza di regolare accordo economico, un acconto sull’ingaggio di € 7.400,00”;*
- 3) ASD Futsal Ternana, *“della violazione di cui all’art.4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per il comportamento ascritto al proprio presidente”.*

Il patteggiamento

Alla riunione del 14.7.2016, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e il difensore dei deferiti Basile Raffaele e ASD Futsal Ternana hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, Basile Raffaele e ASD Futsal Ternana, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [pena base per Basile Raffaele, giorni 60 (sessanta) di inibizione, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società ASD Futsal Ternana, ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 3.000,00 (Euro tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa Federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi alla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per la deferita Blanco Maria Gimena.

Il dibattimento

Alla riunione del 14.7.2016 il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento in confronto di Blanco Maria Gimena, chiedendo la irrogazione di mesi 4 (quattro) di squalifica.

La difesa della predetta si è riportata alle deduzioni svolte nella memoria difensiva depositata agli atti, chiedendo il suo proscioglimento.

Il fatto

A.- All'esito degli accertamenti disposti in seguito ad un esposto della ASD Futsal Ternana, la Procura Federale verificava che la calciatrice Maria Gimena Blanco era stata tesserata per la stagione 2014/2015 con la Futsal Ternana, dalla quale aveva percepito complessivi € 22.700,00, parte in contanti (€ 10.000,00 il 28.07.2014) e il resto mediante disposizioni di accredito sulla carta ricaricabile intestata alla predetta calciatrice e, infine, attraverso trasferimento di fondi WU.

B.- Si accertava, inoltre, che nel periodo successivo alla scadenza del cennato contratto (30.06.2015), la Società aveva corrisposto alla prefata complessivi € 7.400,00, di cui € 7.000,00 mediante tre bonifici bancari in data 16.09.2015 ed € 400,00 in contanti, con accredito in data 10.08.2015 sulla a lei intestata.

Rileva che il detto importo di € 7.400,00 corrisponde esattamente, anche per quel che concerne i tempi di adempimento, a quanto concordato da Maria Gimena Blanco con la Futsal Ternana a valere quale acconto per la stagione 2015-2016, accordo questo riportato nella mail inviata dal vice presidente della Società alla asso calciatori in data 22.07.2015, ove si precisava che era stato raggiunto l'accordo verbale per complessivi € 37.000,00, di cui € 7.400,00 da corrispondere a titolo di anticipo prima della sottoscrizione del relativo contratto, prevista per i primi giorni di settembre 2015.

Si evidenzia che la Blanco, durante la fase di precampionato, partecipava alla preparazione della Futsal Ternana nonché a tutti gli incontri amichevoli disputati da questa società con altri sodalizi, sicché il 21 agosto 2015 era ufficializzato l'intervenuto accordo.

C.- Sentiti al riguardo dagli uffici della Procura, la Blanco riferiva che il citato importo di € 7.400,00 costituiva il saldo di quanto a lei spettante per la stagione sportiva 2014/2015; il Basile, invece, confermava che detto importo era stato corrisposto a titolo di acconto sull'ingaggio pattuito per la stagione 2015/2016.

D.- Nella memoria difensiva di cui si è detto, la difesa della Blanco ha sostenuto che quanto percepito il 28.07.2014 non poteva in alcuno modo essere ritenuto quale pagamento delle sue prestazioni sportive, considerato che all'epoca non era stata ancora tesserata con la Futsal Ternana e tenuto conto della causale apposta su dette quietanze, ove si fa riferimento a "prestazioni di lavoro autonomo occasionale":

Ha eccepito, infine, che il destinatario di dette quietanze, Damiano Basile, all'epoca era inibito, sicché le dichiarazioni rese non potevano essere riferite al sodalizio.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

a) Le prove documentali versate agli atti non lasciano spazio a dubbi in ordine all'avvenuta corresponsione, da parte della Società, alla Blanco, di complessivi Euro 7.400,00, nel periodo successivo alla scadenza del contratto (30.06.2015) relativo alla stagione sportiva 2014-2015.

La Blanco sostiene che la citata somma costituisse il saldo di quanto ancora a lei dovuto per le prestazioni sportive della decorsa stagione mentre, per converso, la Società assume che detto pagamento costituisse il concordato acconto sull'ingaggio convenuto verbalmente per la stagione sportiva 2015-2016.

Rileva che la Blanco non ha fornito alcuno elemento a conforto del suo assunto, non venendo qui in scrutinio l'avvenuta regolarizzazione economica della decorsa stagione sportiva.

È certo, perché documentato, che la Blanco aveva partecipato alla preparazione pre campionato con la squadra Futsal Ternana, disputando con i colori di questa diverse gare amichevoli con altri sodalizi.

È certo, inoltre, che ai primi di settembre 2015 la Blanco era presente alla presentazione della squadra per la nuova stagione, in compagnia delle altre giocatrici e del tecnico Marco Schindler, come riportato nei resoconti giornalistici pubblicati, e in tale modo aveva validato la dichiarazione resa dalla Società, nel precedente mese di agosto, che era stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto di ingaggio per l'imminente stagione sportiva.

b) Rileva considerare che in ambito tanto federale quanto esofederale è ormai consolidato l'indirizzo secondo cui per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione del fatto contestato, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione del fatto contestato. Questo Tribunale, perché condivide pienamente il riportato principio, ritiene di non doversi discostare dagli

insegnamenti della copiosa giurisprudenza sportiva in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato.

c) In questa cornice va collocata la vicenda qui in esame, all'interno della quale occorre ricercare e verificare se la narrazione del sodalizio umbro abbia o no quei riscontri obiettivi connotati da certezza, concretezza e univocità, che devono necessariamente sussistere per poter supportare un'incolpazione

Le circostanze indicate al punto a) che precede, coniugate con l'esatta corrispondenza del suddetto importo € 7.400,00 con quello indicato nella comunicazione inviata all'assocalciatori il 22 luglio 2015, costituiscono certi riscontri esterni idonei a confermare l'attendibilità di quanto sostenuto dalla Procura, sicché può affermarsi che il complesso degli elementi probatori versati nel presente procedimento conduce ad un sereno convincimento in ordine alla ragionevole certezza che le parti si fossero effettivamente accordate, ancorché informalmente, per continuare il loro rapporto e che, quindi, quanto percepito dalla Blanco costituisse il convenuto anticipo.

Le sanzioni

In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CGS, gli *“Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dagli artt. 19 e 15 del CGS.

Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione di giorni 40 (quaranta) di inibizione, in confronto di Basile Raffaele, e della sanzione di € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda, in confronto della Società ASD Futsal Ternana.

Infligge, altresì, a Blanco Maria Gimena, la squalifica di mesi tre.

(253) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORENZO MODESTINO (all'epoca dei fatti Addetto Stampa della Società Ternana Calcio Spa) e la Società TERNANA CALCIO Spa - (nota n. 12991/290pf15-16/AM/SP/ma del 13.05.2016).

Con provvedimento del 13 maggio 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Lorenzo Modestino, all'epoca dei fatti Addetto Stampa della Ternana Calcio Spa per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 12, comma 9, del CGS (che fa divieto ai tesserati di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le Società e che, nel contempo, impone che detti rapporti siano in ogni caso preventivamente autorizzati dal delegato della Società ai rapporti con la tifoseria) per avere avuto rapporti, nella specie concretatisi nell'essersi trattenuto a colloquio e nell'aver accettato un confronto verbale con un manipolo di tifosi composto da circa venti persone, tutte riconducibili ad un gruppo ultras della locale

tifoseria ternana denominato “Curva Nord”, gruppo quest’ultimo non annoverato tra quelli convenzionati e riconosciuti dalla Ternana Calcio Spa; 2) la Ternana Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati, Sig.ri Lorenzo Modestino e Roberto Breda.

Nei termini consentiti dalla normativa federale il Sig. Lorenzo Modestino e la Ternana Calcio Spa hanno fatto pervenire una memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 14.7.2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Lorenzo Modestino, all’epoca dei fatti Addetto Stampa della Ternana Calcio Spa, la sanzione della inibizione per giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00);
- alla Società Ternana Calcio Spa la sanzione della ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00).

Motivi della decisione

Le deduzioni contenute nelle memorie difensive dei deferiti sono fondate e pertanto il deferimento non merita di essere accolto.

Nella fattispecie la Procura Federale ha contestato ai soggetti deferiti la circostanza secondo la quale nella serata del 16 ottobre 2015 una ventina di persone, tutte riconducibili ad un gruppo ultras della Ternana denominato “Curva Nord”, gruppo non annoverato tra quelli convenzionati e riconosciuti dalla Società in questione, dopo aver raggiunto l’Hotel Garden di Terni, scelto dalla Ternana Calcio Spa come ritiro alla vigilia della gara in programma per il 17 ottobre 2015 contro il Bari, si introduceva all’interno della sala da pranzo del predetto hotel ove la squadra della Ternana Calcio Spa stava consumando la cena intrattenendosi a colloquio con alcuni tesserati della Società deferita, segnatamente con il Sig. Lorenzo Modestino ed il Sig. Roberto Breda, all’epoca dei fatti rispettivamente addetto stampa ed allenatore della Ternana Calcio Spa; il tutto senza che fosse stata richiesta ed ottenuta la dovuta preventiva autorizzazione da parte del delegato ai rapporti con la tifoseria.

L’ingresso di un gruppo di tifosi della Ternana appartenenti al sodalizio denominato “Curva Nord” nella sala ristorante dell’albergo ove la squadra umbra si trovava in ritiro alla vigilia della partita con il Bari, e l’incontro che ne è scaturito, non può comportare una responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti.

Difatti il ristorante “Melograno”, facente parte della struttura alberghiera sede del ritiro della Ternana, non risulta essere riservato all’utilizzo esclusivo da parte degli ospiti dell’albergo ma è accessibile anche a persone non clienti dell’albergo, essendo lo stesso accessibile dal cancello d’ingresso che si trova lungo la strada principale, così come risulta dalla documentazione fotografica e dalla dichiarazione del direttore dell’hotel in questione prodotta dalla difesa del Sig. Modestino.

Gli ultras del gruppo “Curva Nord” sono pertanto entrati nel ristorante senza particolari difficoltà e, soprattutto, senza nessun controllo raggiungendo quindi facilmente ed indisturbati la sala ristorante ove la squadra rossoverde stava consumando il pasto.

Come correttamente sostenuto dalla difesa dell’allora addetto stampa della Ternana in un simile contesto, per tempistica e dinamica degli eventi, era di fatto impensabile che i

soggetti presenti nella sala da pranzo cacciassero fuori i tifosi che vi erano penetrati e chiamassero quindi il Supporter Liaison Officer, soggetto delegato ai rapporti con la tifoseria, affinché quest'ultimo valutasse la situazione.

Nella circostanza in oggetto il Sig. Modestino si è poi limitato a chiedere ad un tifoso se il gruppo avesse preventivamente fatto richiesta per l'incontro che stava avendo luogo in maniera così rocambolesca ed inaspettata, non concretizzandosi in tal modo quel concetto di "rapporto" che la norma di cui all'art. 12, comma 9, del CGS vieta espressamente.

Peraltro risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa del Sig. Modestino che quest'ultimo all'epoca dei fatti non era neanche tesserato per il club umbro con il quale ha assunto il vincolo del tesseramento in data 12 novembre 2015, quindi successivamente al 16 ottobre 2015, data in cui hanno avuto luogo i fatti in contestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento e proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

(259) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO VIGGIANO (allenatore di base), MARIA FRANCESCA SCHIRÒ (calciatrice tesserata per la Stag. Sport. 2015/2016 per la Società ASD Rionero), Società ASD RIONERO - (nota n. 13200/626 pf15-16/SS/us del 17.05.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare reputata non corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e, in conseguenza, non congrue le sanzioni convenute,

dispone

la sospensione dei termini di cui all'art. 34 CGS, e il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.

**Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Federico Vecchio**

“”

Pubblicato in Roma il 20 luglio 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio